




MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

D.Lgs. 231/2001

INTEGRATO CON IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ E IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

AII. F – PROCEDURA SEGNALAZIONI

tutela del segnalante e del segnalato

1° Adozione	2020
Stato revisioni	01
Revisioni approvate dal Legale Rappresentante il	08/01/2024
Firma:	

INDICE

PREMESSA.....	3
1. DEFINIZIONI.....	3
2. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI.....	4
3. SOGGETTI LEGITTIMATI A SEGNALARE	4
4. I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	4
4.1. IL GESTORE DEI CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA	5
4.2. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA	5
4.3. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE E ATTIVITÀ DEL GESTORE	5
4.4. OBBLIGO DI RISERVATEZZA	6
4.5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	6
4.6. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA SEGNALAZIONE	6
4.7. OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA	7
5. ULTERIORI CANALI DI SEGNALAZIONE	7
6. MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE.....	8
6.1. DIVIETO DI RITORSIONI	8
6.2. MISURE DI SOSTEGNO AL SEGNALANTE	9
6.3. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ.....	9
7. SEGNALAZIONI INFONDATE.....	9
8. SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DA PARTE DI ANAC	9
9. DIFFUSIONE.....	10

PREMESSA

La presente procedura ha lo scopo di disciplinare le segnalazioni (c.d. processo Whistleblowing), secondo quanto stabilito dall'art. 6, co. 2 bis, d.lgs. 231/2001 e, più in generale, dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Tale decreto legislativo, attuativo della direttiva (UE) 2019/1937, ha apportato importanti modifiche in materia, nell'ottica di una maggiore protezione delle persone che segnalano violazioni sia del diritto dell'UE sia del diritto interno.

In concreto, il processo Whistleblowing consiste nella raccolta e gestione delle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di URI s.p.a., garantendo tutela al segnalante in buona fede.

L'Organismo al quale devono essere dirette tali segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV).

1. DEFINIZIONI

Violazioni - comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistono in:

- 1) condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, violazioni del Modello di organizzazione e gestione di URI s.p.a., del Codice etico, nonché delle procedure interne;
- 2) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (v. allegato d.lgs. 24/2023) ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, relativi a specifici settori, tra cui, a titolo esemplificativo: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi [...];
- 3) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori di cui sopra;
- 4) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

Informazioni sulle violazioni – informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

Segnalazione - comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.

Persona segnalante – la persona fisica che effettua la segnalazione, offrendo informazioni sulle violazioni, acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte presso/nel rapporto con URI s.p.a., nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, d.lgs. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni

sulle violazioni.

Riferimento normativo: art. 2, d.lgs. 24/2023 (definizioni).

2. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni possono avere ad oggetto le seguenti informazioni:

1. violazioni (vedi definizione) che sono già state commesse;
2. attività illecite non ancora compiute, che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
3. fondati sospetti circa attività illecite;
4. informazioni relative a condotte volte ad occultare violazioni.

Le segnalazioni, affinché possano essere gestite in maniera efficace e tempestiva, devono essere circostanziate e fondate su fatti precisi.

In particolare, la descrizione del fatto deve essere quanto più puntuale e dettagliata (con l'indicazione, per esempio, dei soggetti coinvolti, delle circostanze di luogo e di tempo, di eventuali soggetti che possano riferire sul fatto, nonché delle circostanze in cui il fatto è stato appreso).

Non verranno gestite eventuali segnalazioni generiche o palesemente infondate.

Non si considerano segnalazioni ai fini della presente procedura le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante.

3. SOGGETTI LEGITTIMATI A SEGNALARE

Sono legittimate ad effettuare una segnalazione le persone che sono venute a conoscenza delle informazioni nel proprio contesto lavorativo (art. 3, d.lgs. 24/2023), in relazione a URI s.p.a. in qualità di:

1. lavoratori subordinati;
2. collaboratori, consulenti e liberi professionisti;
3. persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.
4. eventuali volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti.

Ciò posto, secondo quanto stabilito all'art. 3, co. 4, d.lgs. 24/2023, le segnalazioni possono essere presentate anche da chi sia venuto a conoscenza di violazioni:

1. nel corso del processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
2. durante l'eventuale periodo di prova;
3. successivamente allo scioglimento del rapporto lavorativo, se le informazioni sulla violazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

4. I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

URI s.p.a., in adesione a quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. 24/2023, ha aggiornato la presente procedura e predisposto più canali di segnalazione interna.

La procedura è volta a garantire che la segnalazione sia raccolta e gestita nel rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante in buona fede, delle persone coinvolte e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa

documentazione.

4.1. Il gestore dei canali di segnalazione interna

La gestione del canale di segnalazione interna è affidata all'OdV.

4.2. Modalità di trasmissione della segnalazione interna

Le segnalazioni possono essere trasmesse secondo le seguenti modalità. Si precisa in ogni caso che ogni segnalazione (che arrivi in qualsiasi modalità) sarà trattata nel rispetto del principio di riservatezza.

a) Consegna/Invio in busta chiusa presso la sede legale della Società, in Via Giuseppe di Vittorio, 60, 38015 Lavis TN.

La segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante (compreso, eventualmente, un recapito telefonico e copia di un documento di identità); nella seconda, l'oggetto della segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al gestore della segnalazione". Chi riceve la busta è tenuto a consegnarla tempestivamente all'OdV.

b) Segnalazione in forma orale.

Su richiesta del segnalante, la segnalazione può essere effettuata mediante un colloquio con l'OdV, che redige apposito verbale, sottoscritto dallo stesso e dalla persona segnalante. Quest'ultima riceve copia del verbale redatto. Previo consenso dell'interessato, la segnalazione può anche essere documentata mediante registrazione audio su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto.

c) Compilazione del form situato sul sito della società e raggiungibile al seguente link: <https://www.uri.it/odv>.

d) Invio all'indirizzo di posta elettronica odv231@uri.it.

Solo in subordine (considerato che, secondo la delibera ANAC n. 31/2023, mail e pec non assicurano sufficiente garanzia di riservatezza del segnalante), la segnalazione può essere inviata all'indirizzo di posta elettronica dell'OdV odv231@uri.it, le cui credenziali di accesso sono nella sola disponibilità del gestore della segnalazione.

Qualora la segnalazione interna sia erroneamente indirizzata a un soggetto diverso, la stessa è trasmessa entro 7 giorni dal suo ricevimento all'OdV e viene data comunicazione di ciò alla persona segnalante.

4.3. Gestione della segnalazione e attività del gestore

Ricevuta la segnalazione l'OdV svolge le seguenti attività, garantendo da subito la riservatezza del segnalante e delle persone coinvolte.

a) L'OdV rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data della ricezione della stessa, utilizzando i recapiti indicati dal segnalante (ove presenti).

b) L'OdV dà seguito alla segnalazione.

c) Se la segnalazione è inammissibile o palesemente infondata l'OdV dispone l'archiviazione con

adeguata motivazione e ne dà comunicazione al segnalante.

d) Se la segnalazione non è inammissibile o palesemente infondata, l'OdV dà avvio all'istruttoria nel caso in cui la segnalazione abbia per oggetto informazioni rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, anche chiedendo ulteriori informazioni al segnalante che non sia rimasto anonimo. Qualora la segnalazione abbia ad oggetto informazioni non rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, l'OdV informa le funzioni interne competenti per materia, a cui sono estesi gli obblighi di riservatezza.

Qualora si riscontri la fondatezza della segnalazione, verrà data comunicazione ai vertici aziendali, i quali valuteranno eventuali sanzioni disciplinari e informeranno, eventualmente, le autorità competenti.

e) L'OdV dà un riscontro al segnalante entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

4.4. Obbligo di riservatezza

Le segnalazioni, per espressa disposizione dell'art. 12 d.lgs. 24/2023, non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

URI s.p.a. e, in particolare, il gestore del canale di segnalazione interna garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante e di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità. Tali informazioni non potranno dunque essere rivelate, senza il consenso espresso del diretto interessato, a persone diverse da quelle competenti a ricevere e a dare seguito alla segnalazione, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e della normativa interna in materia di privacy.

La riservatezza è perseguita anche con riferimento all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione (art. 12 co. 7 D.lgs. 24/2023).

4.5. Trattamento dei dati personali

In adesione a quanto disposto dall'art. 13, d.lgs. 24/2023, ogni trattamento dei dati personali è effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento della segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2 undecies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

La titolarità del trattamento dei dati personali è in capo alla società.

I trattamenti di dati personali riguardanti il ricevimento e la gestione delle segnalazioni sono effettuati dal gestore del canale di segnalazione interna di URI s.p.a., in qualità di autorizzato al trattamento (unitamente ad altri soggetti espressamente autorizzati), nel rispetto della normativa europea e interna in materia di protezione dei dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi della normativa di riferimento e adottando misure appropriate a tutela degli interessati.

4.6. Conservazione dei documenti relativi alla segnalazione

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 14, d.lgs. 24/2023, le segnalazioni interne pervenute e la relativa documentazione sono conservate in apposito registro per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla comunicazione dell'esito della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Il registro è conservato dal gestore della segnalazione.

4.7. Obblighi degli amministratori di sistema

Gli Amministratori di Sistema non possono accedere o intervenire in alcun modo sulla casella OdV, né richiedere ciò al provider esterno, se non a fronte di espressa richiesta o autorizzazione dell'OdV per assistenza tecnica e, comunque, alla presenza e sotto la supervisione dell'OdV.

5. ULTERIORI CANALI DI SEGNALAZIONE

Fermo quanto sopra descritto, si dà atto che, solo al ricorrere di determinate condizioni, le segnalazioni possono essere presentate mediante ulteriori canali, di seguito evidenziati.

- Il canale di segnalazione esterna, gestito dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Come disposto dagli artt. 6 e seguenti del d.lgs. 24/2023, ANAC ha attivato un canale di segnalazione esterna. Ciò posto, tale canale può essere utilizzato dal segnalante solo in presenza di una delle seguenti condizioni, tassativamente previste all'art. 6 d.lgs. 24/2023:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterna, nonché le modalità attraverso cui poter servirsi di tale canale sono disciplinate agli artt. 7 e 8, d.lgs. 24/2023 (si vedano anche le linee guida ANAC, delibera n. 311 del 12 luglio 2023).

- La divulgazione pubblica

Le segnalazioni di violazioni possono essere effettuate tramite la divulgazione pubblica. La persona che utilizza tale canale di segnalazione, tuttavia, può beneficiare della tutela garantita dal d.lgs. 24/2023 solo quando ricorre una delle seguenti condizioni, previste all'art. 15, d.lgs. 24/2023:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità opportune e non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

- La denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Ulteriori informazioni circa l'uso dei canali di segnalazioni sono rinvenibili sul sito ufficiale di ANAC, cui si rimanda.

6. MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

A tutela della persona segnalante, sono previste specifiche misure di protezione, disciplinate agli artt. 17 e seguenti del d.lgs. 24/2023.

Ai fini della protezione i motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti. Salvo quanto stabilito all'art. 20, d.lgs. 24/2023, qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Le tutele sono garantite anche nel caso di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

L'applicazione delle misure di protezione previste per la persona segnalante sono altresì estese:

- ai facilitatori (*persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata*);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

6.1. Divieto di ritorsioni

Le segnalazioni non possono dare adito a forme di ritorsione o discriminazione, dirette o indirette, nei confronti del segnalante (art. 17, d.lgs. 24/2023).

Possono costituire ritorsione, a titolo esemplificativo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione.

Eventuali ritorsioni che si ritengono subite nel contesto lavorativo possono essere comunicate all'ANAC, organo competente ai sensi dell'art. 19, d.lgs. 24/2023. L'ANAC, in particolare, provvederà a informare l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza. Ove risulti accertata una ritorsione, l'ANAC ha il potere di erogare le sanzioni amministrative di cui all'art. 21, d.lgs. 24/2023, fermi restando eventuali altri profili di responsabilità.

Se la persona segnalante è stata licenziata a causa della segnalazione, questa ha il diritto a essere reintegrata nel posto di lavoro.

L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela

alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del divieto di ritorsione.

URI s.p.a., qualora sia accertato il verificarsi di ritorsioni, applica al responsabile della ritorsione una sanzione disciplinare.

6.2. Misure di sostegno al segnalante

Presso l'ANAC è istituito un elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno (consultabile sul sito internet dell'ANAC).

Le misure di sostegno (art. 18, d.lgs. 24/2023) fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

L'autorità giudiziaria ovvero l'autorità amministrativa cui la persona segnalante si è rivolta al fine di ottenere protezione dalle ritorsioni può richiedere all'ANAC informazioni e documenti in ordine alle segnalazioni eventualmente presentate.

6.3. Limitazione della responsabilità

L'art. 20, d.lgs. 24/2023 dispone una limitazione della responsabilità civile, penale ed amministrativa della persona segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto (resta però ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali), relative alla tutela del diritto d'autore, alla protezione dei dati personali ovvero informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Tali limitazioni di responsabilità operano, tuttavia, al ricorrere di determinate condizioni, ovvero quando:

- vi erano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per svelare la violazione;
- al momento della segnalazione la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere (c.d. buona fede del segnalante);
- la segnalazione è stata effettuata secondo la disciplina prevista dal d.lgs. 24/2023, riportata nel presente protocollo.

La persona segnalante non incorre in alcuna responsabilità per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse, salvo che ciò costituisca reato.

In ogni caso, non si esclude la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, per comportamenti, atti o omissioni non collegati alla segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

7. SEGNALAZIONI INFONDATE

È vietato effettuare segnalazioni infondate e chiunque le effettuasse con dolo o colpa grave sarà soggetto a sanzione disciplinare interna, oltre ad incorrere nelle responsabilità previste dal codice penale

8. SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DA PARTE DI ANAC

Si dà atto che la gestione delle segnalazioni in violazione della presente procedura può comportare, in aggiunta all'applicazione di una sanzione disciplinare interna, una sanzione amministrativa

pecuniaria da parte di ANAC (v. art. 21, d.lgs. 24/2023):

- quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5 D.lgs. 24/2023 (canali di segnalazione interna), nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- nel caso di cui all'articolo 16, comma 3 D.lgs. 24/2023, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

9. DIFFUSIONE

La presente procedura è consultabile sul sito web della società.